



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 92 del 27 Aprile 2021

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto della chiusura al pubblico dei Comitati Regionali, comprese le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, oltre alla riduzione dei giorni lavorativi del personale ivi impiegato, fino al 30 giugno 2021.

Gli uffici preposti all'organizzazione dell'attività agonistica saranno comunque pienamente operativi alla ripresa dei campionati regionali oggetto del riconoscimento di "preminente interesse nazionale".

Per qualsiasi esigenza le Società affiliate possono rappresentare le proprie necessità a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.pugliaind@pec.it indicando un recapito telefonico per essere ricontattate dall'ufficio di riferimento in base alla problematica evidenziata.

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 370.1528554.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 218/A DEL 23 APRILE 2021)

Il Presidente Federale

- ritenuto di provvedere alla nomina del Segretario dell'Associazione Italiana Arbitri;
- visto l'art. 5 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri;

d e l i b e r a

di nominare, con decorrenza dal 1° maggio 2021, la dott.ssa Silvia Moro Segretario dell'Associazione Italiana Arbitri.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 219/A DEL 23 APRILE 2021)

Il Presidente Federale

- ritenuto di provvedere alla nomina del Vice Segretario del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- visto l'art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

d e l i b e r a

di nominare, con decorrenza dal 1° maggio 2021, il Sig. Giulio Pazzanese Vice Segretario del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 220/A DEL 26 APRILE 2021)

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2), sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 190/A del 23 marzo 2021, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art.16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2.

Allegato 1

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. PUGLIA

941917 A.S.D. A.S. NUOVA SQUINZANO 2014
941431 S.S.D. ALBERONA
932733 A.S.D. ARCADIA BISCEGLIE
71658 A.S.D. ASCOLI SATRIANO
916609 A.S.D. ATLETICO ORTA NOVA
941776 A.C.D. ATLETICO SANNICOLA
947888 A.S.D. ATLETICO TORREMAGGIORE
943176 A.S.D. CASTELLANA 1928
948286 U.S.D. CASTIGLIONESE
720597 A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE
937807 U.S.D. CITTA DI BITONTO
946034 A.S.D. DEPORTIVO GIOVINAZZO
938343 S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L
943974 A.S.D. FUTSAL CASTELLANETA
934311 A.S.D. FUTSAL CISTERNINO
945602 A.S.D. FUTSAL TROIA
950010 A.S.D. GALATINA 1917
937737 U.S.D. GIOVINAZZO CALCIO
932660 SSDSRL MANFREDONIA CALCIO
943878 A.S.D. MARITTIMA
913303 A.S. MARTINA CALCIO FEMMINILE

941477 A.S.D. MICHELE SALVEMINI
917967 A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO
945208 A.S.D. NEAPOLIS FUTSAL CLUB
946117 A.S.D. NOHA CALCIO
946178 A.S.D. ORSARA CALCIO 2016
943120 A.S.D. POLISPORTIVA GOLDEN BOYS
720322 A.S.D. PRO ITALIA GALATINA
939067 A.S.D. SAINT JOSEPH COPERTINO
936678 U.S.D. SPARTAK LECCE
720593 A.S.D. SPORTING CLUB GROTTE
947125 A.S.D. SPORTING FULGOR
941686 POL.D. TORREMAGGIORE
920016 A.S.D. UNITED MOTTOLA
941702 A.S.D. VICTRIX TRINITAPOLI
945961 U.S.D. VIESTE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 5 del 19.7.2018
C.U. n. 7 del 8.8.2018
C.U. n. 9 del 9.8.2018
C.U. n. 11 del 23.8.2018
C.U. n. 14 del 6.9.2018
C.U. n. 18 del 13.9.2018
C.U. n. 21 del 20.9.2018
C.U. n. 22 del 21.9.2018
C.U. n. 25 del 27.9.2018
C.U. n. 30 del 5.10.2018
C.U. n. 32 del 18.10.2018
C.U. n. 93 del 14.5.2019
C.U. n. 24 del 20.7.2018 (FIGC)

SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE

C.R. PUGLIA

918038 A.S. A.R.C.A. VIESTE
949441 A.S.D. ADELFA CALCIO
941856 ACSD ARCOBALENO BARI
945600 A.S.D. ATLETICO AVETRANA
910992 A.C. BARINSIEME
948136 A.S.D. BODY RUN
935059 A.S.D. BOYS TAVIANO 2010
943747 A.S.D. CALCIO GRAVINA ACADEMY
945792 A.S.D. CALCIO PALO
206274 S.S. CARBONARA SPORT
912211 U.S.D. COLLEMETO
201042 G.S. DON BOSCO
932150 P.G.S. DON BOSCO A.S.D.
935064 A.S.D. DON BOSCO SANBIAGESE
941576 A.S.D. FOOTBALL BARI
947297 A.S.D. FOOTBALL CLUB
950167 A.S.D. FOOTBALL LECCE 2018
933273 A.S.D. FUTURA
943957 A.S.D. FUTURA LECCE 2015
61811 U.S. GALATONE A.S.D.
913141 GIOVENTU CALCIO MOLFETTA
911007 G.S. GUGLIELMO E PELLEGRINO
943326 A.S.D. L.R. ACADEMY
943933 A.S.D. LA CANTERA FOGGIA
950278 POL.D. MILAN CLUB PALAGIANELLO
936647 A.S.D. NEOS
948367 A.S.D. NEW TEAM PORTO CESAREO
913156 U.S. NUOVA BORGO PACE
201718 POL.D. NUOVO GLOBO
921471 POL.D. OLIMPICA
941793 A.S.D. OLYMPIC TRANI
949415 A.S.D. POLISPORTIVA TERLIZZI

949680 A.S.D. PRO SPORT MONTEIASI
946174 A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA
910866 A.S.D. PUMA PALO DEL COLLE
913328 A.S.D. QUARTIERI UNITI BARI
947418 A.S.D. REAL MARACANA CALCIO
911987 A.S. SACRA FAMIGLIA
912805 POL. SALENTO S.ROSA
44640 U.S.D. SAN MATTEO
949788 A.S.D. SNUPY CALCIO
945648 A.S.D. SPARTAK BARLETTA
936839 A.S.D. SPORT E FUN ACQUAVIVA
941302 A.S.D. SPORTING MOLA
948016 A.S.D. STELLA AZZURRA LIZZANO

950546 A.S.D. TACKLE
947427 A.S.D. TIQUITACA ORTA NOVA
936458 A.S.D. UNITED GRAVINA
915029 A.S.D. VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA
931652 A.S.D. VIRTUS CLUB CAPRARICA
933193 A.S.D. ORIA CALCIO
948002 A.S.D. ZONASPORT MOLFETTA
947713 S.S.D. 1908 LECCE A R.L.U.

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 46 del 29.11.2018
C.U. n. 50 del 13.12.2018
C.U. n. 69 del 1.3.2019
C.U. n. 70 del 7.3.2019
C.U. n. 84 del 18.4.2019
C.U. n. 47 del 20.12.2012
C.U. n.103 del 24.6.2019

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 221/A DEL 26 APRILE 2021)

Il Consiglio Federale

- preso atto che, sin dal 2015, sono stati introdotti controlli in sede di subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche;
- tenuto conto che tali controlli, volti a verificare i requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti, dopo l'esperienza maturata in questi anni, necessitano di una rimodulazione, al fine di renderli più rapidi ed efficaci;
- considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell'ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti;
- ravvisato opportuno prevedere che le informazioni sugli aspetti di onorabilità e su quelli finanziari siano acquisite mediante la produzione di certificazioni ed attestazioni agevolmente reperibili ed, ove non consentito, mediante la dichiarazione degli interessati resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 455/2000, con previsione di conseguenze disciplinari in caso di mendacio;
- ritenuto di dover richiedere, in relazione ad alcuni profili finanziari, la produzione di attestazioni rilasciate da istituti di credito secondo parametri e criteri stabiliti dalla autorità bancaria europea;
- valutato opportuno inserire la disciplina nelle norme organizzative interne e nel codice di giustizia sportiva della Figc che andranno a sostituire, per le operazioni effettuate dal 27 aprile 2021, le disposizioni contenute nel C.U. n. 112/A del 7 novembre 2019;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare l'art. 20 bis delle N.O.I.F. e il comma 5 bis dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva che entreranno in vigore dal 27 aprile 2021, sostituendo integralmente le disposizioni emanate con il C.U. n. 112/A del 7 novembre 2019.

N.O.I.F.

Art. 20 bis

Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti). I requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che acquisiscono la suddetta partecipazione o che subentrino nel controllo delle persone giuridiche che abbiano una tale partecipazione. Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi dovrà rispettare i requisiti. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società neo costituita, i requisiti dovranno essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società. Detti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che partecipano alla nuova società.

2. Requisiti di onorabilità.

A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali:

A1. condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;

A2. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita), 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;

A3. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4);

A4. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).

B) Gli acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Gli acquirenti non devono: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.

D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

D1) Per gli Acquirenti che, in ragione della loro cittadinanza, non possano produrre i casellari indicati alla lett. D), le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione non veritiera riguardante le condizioni di cui alla lett.

A) e/o la impossibilità di produrre i predetti casellari, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

D2) Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

F) In caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti le condizioni di cui alle lett. B) e/o C), si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

3. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di un istituto di credito che attesti:

a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (*unlikely to pay*) o a sofferenza (*bad loans*) nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea;

a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l'istituto di credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa.

Qualora il rapporto con l'ultimo istituto di credito decorra da meno di due anni, gli acquirenti devono depositare per il residuo periodo attestazione di analogo contenuto di cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i precedente/i, integrata da dichiarazione che il rapporto non si sia estinto con saldo passivo; aiii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta;

A2) fideiussione bancaria, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita.

4. La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.
5. Il Presidente Federale si avvale di una Commissione consultiva per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. La Commissione esprime il suo parere al Presidente Federale entro 20 giorni dalla scadenza del primo termine previsto dal comma 4 o, qualora si rendesse necessario il deposito della fideiussione, entro 20 giorni dalla scadenza del secondo termine previsto dal medesimo comma. La Commissione ed il Presidente Federale non potranno esaminare e prendere in considerazione:
 - documenti pervenuti dopo la scadenza del primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per gli adempimenti ivi previsti;
 - documenti pervenuti dopo la scadenza del secondo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per l'adempimento relativo alla fideiussione.
6. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 5 componenti. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 32

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

5bis. L'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 bis comma 2 lett. A) delle NOIF comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per la dismissione della partecipazione, previsto dall'art. 20 bis comma 2, lett. D) delle NOIF, la società incorrerà nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza.

Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, nell'ipotesi prevista dall'art.20 bis comma 2 lett. D1) e/o F) delle NOIF, comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno due punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per la dismissione della partecipazione, previsto dall'art. 20 bis comma 2 lett. D2) e/o F) delle NOIF, la società incorrerà nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza.

Il mancato rispetto dei termini di 15 giorni di cui all'art. 20 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, per l'inosservanza di ciascuno dei due termini, l'applicazione di almeno due punti di penalizzazione in classifica per la società interessata. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per la dismissione della partecipazione, previsto dall'art. 20 bis comma 4 delle NOIF, la società incorrerà nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 19 APRILE 2021)

Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

ISTRUZIONI PER INSERIRE L'INDIRIZZO PEC NELLA PROPRIA PAGINA RISERVATA L.N.D.

Per ottemperare alle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale N. 264 del 19 aprile 2021, le Società possono modificare la propria Area Riservata inserendo un indirizzo valido di Posta Elettronica Certificata accedendo al portale www.iscrizioni.lnd.it con il proprio ID utente e la relativa password come di seguito indicato:

- ✓ **DATI SOCIETARI → SOCIETÀ → DATI ANAGRAFICI → SITO WEB E E-MAIL → POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA → CONFERMA**

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. UFFICIO TESSERAMENTO

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (Art. 109 N.O.I.F.)

Questo Comitato Regionale, dopo aver valutato le particolari circostanze e considerato che la stessa è stata formulata d'intesa con la società di appartenenza, accoglie la richiesta di svincolo per inattività della seguente calciatrice.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
5.239.955	MIGLIETTA DALILA	22/05/1992	04/09/2020	A.S.D. SOCCER WOMEN SAVA

3.1.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Calcio Femminile

Si rende noto che le calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzate a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. MOLFETTA CALCIO	ABBADESSA MAIRA	nata	28/01/2006
	CALENZO DEBORA	nata	03/05/2005
	CAPUTO NOEMI	nata	30/11/2005
	GIACONELLI SIMONA	nata	06/09/2005
	IPPEDICO ILARIA	nata	29/07/2005
A.S.D. NITOR	DE MATTEIS ANGELICA HOARA	nata	02/11/2005
	GARGIULLO MARTINA	nata	31/10/2005
	OLIVA ANASTASIA	nata	05/12/2006
	PADULA MARIA CHIARA	nata	24/11/2006
	PADULA PAOLA	nata	24/11/2006
	ROMANO ILARY	nata	25/10/2005
	ROMANO MARTINA	nata	28/09/2006
RIZZO CAROLA	nata	14/12/2006	

MEDICO ANTI COVID-19

Facendo seguito a quanto comunicato dal Presidente Tisci nel programma elettorale presentato nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 gennaio 2021, è stato istituito uno sportello riservato alle Società per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.

Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica

infocovidpuglia@lnd.it

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 27 Aprile 2021.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci